

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1544}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

Presentato l'11 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento d'urgenza proposto è finalizzato a sottoporre al *test* rapido per la diagnosi della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) tutti gli animali macellati della specie bovina di età superiore ai 24 mesi, modificando l'attuale norma che fissa in 30 mesi la soglia di età oltre la quale i *test* rapidi devono essere obbligatoriamente effettuati.

Tale modifica trae fondamento del regolamento (CE) n. 1248/2001 della Com-

missione, del 22 giugno 2001, in vigore dal 1° luglio 2001, il quale prevede l'attuazione obbligatoria dei *test* rapidi per la BSE sugli animali « a rischio » (morti, macellati d'urgenza o a causa di patologie infettive riscontrate alla visita *ante-mortem*) di età superiore ai 24 mesi.

Per quanto riguarda, invece, i bovini destinati alla normale macellazione, la predetta normativa europea mantiene l'obbligo del *test* solamente per gli animali di età superiore ai 30 mesi, consentendo,

tuttavia, a ciascuno Stato membro di estendere tali controlli anche ad altre categorie di bovini presenti sul territorio (allegato I, paragrafo I, n. 5), del regolamento (CE) n. 1248/2001). Al riguardo si ritiene necessario ed urgente abbassare il predetto limite di età campionabile dei bovini, per estendere l'obbligo del *test* rapido anche agli animali regolarmente macellati.

Tale misura appare indispensabile sia per ottenere la completezza di informa-

zioni epidemiologiche relative alla presenza e alla diffusione della BSE sul nostro territorio, sia per garantire sempre ai massimi livelli la salute del consumatore.

Inoltre, la modifica che si intende introdurre porrebbe l'Italia sulla stessa linea preventiva di altri Paesi comunitari, quali la Germania e la Francia, che già effettuano i *test* su bovini di età superiore a 24 mesi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Al fine di verificare la possibilità di sostenere dal punto di vista finanziario l'effettuazione dei *test* rapidi su bovini regolarmente macellati di età superiore ai 24 mesi, sono state richieste agli assessorati alla sanità delle regioni stime sul numero dei bovini appartenenti a tale categoria che dovrebbero essere sottoposti a macellazione nei prossimi sei mesi.

I dati fino ad ora raccolti, provenienti da gran parte delle regioni centro-settentrionali, indicano una stima complessiva di 64.000 capi eventualmente da testare nel semestre luglio-dicembre 2001.

Altri assessorati hanno notificato che in base ai dati in loro possesso il numero previsto di bovini appartenente a tale categoria risulterebbe estremamente basso se non irrisorio.

Rimangono al momento sconosciute informazioni relative alle regioni meridionali, ma si ha motivo di ritenere che il numero complessivo di bovini compreso in questo arco di età, da sottoporre a *test*, non dovrebbe alterare in maniera sostanziale il computo complessivo.

Si ritiene quindi che il carico totale annuo di *test* da effettuare si aggiri (effettuando una stima per eccesso) intorno alle 150.000 unità all'anno per un costo complessivo di 11.250.000.000 di lire.

Si sottolinea inoltre che i bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi non costituiscono una categoria produttiva tipica nel nostro settore zootecnico, tenuto conto che il grosso della produzione di soggetti da carne è costituito da animali che normalmente vengono macellati intorno ai 18-20 mesi di età. Si tratta quindi di bovini che appartengono a particolari categorie produttive oppure soggetti indirizzati alla produzione di latte che per vari motivi vengono ad essere riformati.

Considerato quanto sopra, i costi relativi all'effettuazione di questi *test* non comportano lo sforamento del *budget* previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, in quanto i fondi dallo stesso stanziati non sono stati interamente spesi.

Al dato sopra riportato occorre aggiungere la stima relativa al numero di *test* che dovranno essere obbligatoriamente effettuati in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 sui soggetti di età superiore ai 24 mesi sottoposti a macellazione d'urgenza, differita o morti.

Pur non essendo al momento in possesso di dati precisi si può ragionevolmente affermare che il numero complessivo di bovini appartenente a tale categoria sia irrilevante sul totale.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3:

ART. 1. — 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffuse degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi; *(omissis)*.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001.

Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto Regolamento (CE) n. 999/2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« *a*) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida

per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi; ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 500 = € 0,52



14PDL0005920